

TI_GERICHTE 11.2000.81 vom 23. Oktober 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-10-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.81

FR: TI_GERICHTE 11.2000.81 du 23 octobre 2000

IT: TI_GERICHTE 11.2000.81 del 23 ottobre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'assistenza giudiziaria può essere domandata in ogni stadio della causa con istanza motivata al giudice, il quale decide dopo aver esperito le necessarie indagini (art. 156 cpv. 1 CPC). La procedura è governata dal principio inquisitorio, di modo che il giudice collabora alla raccolta delle prove. Egli non può quindi respingere la domanda solo perché la documentazione prodotta gli sembra insufficiente (Rep. 1994 pag. 306; RDAT 1998-II pag. 19). Presupposti cumulativi per l'ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria sono – da un lato – la condizione di indigenza (art. 155 CPC) e – dall'altro – la probabilità di esito favorevole insita nella causa (art. 157 CPC).

E. 2

Il requisito dell'indigenza è dato quando il richiedente non è in grado di provvedere con i propri mezzi (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno proprio e quello della famiglia. Tale condizione non si valuta unicamente in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, bensì tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso, quali la complessità della causa, l'urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che incombono all'interessato, così come i suoi impegni finanziari (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). Il giudizio sull'esistenza di una grave ristrettezza deve fondarsi sulla situazione reale e concreta della parte richiedente al momento in cui essa presenta la relativa istanza (DTF 120 Ia 179), oppure al momento della decisione sull'istanza medesima (cfr. l'art. 152 OG; DTF 122 I 5, 108 V 265 segg.). Per quel che concerne il secondo requisito, una causa non denota probabilità di esito favorevole quando le possibilità di vittoria sono notevolmente inferiori a quelle di soccombenza, al punto da non poter essere giudicate serie (DTF 121 II 209 consid. 2a e rinvii).

E. 3

In concreto il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria, non ravvisando il requisito dell'indigenza, dato il reddito complessivo mensile del richiedente di fr. 1'462.–, sufficiente a far fronte alle spese di causa, se del caso con versamenti rateali. L'appellante obietta di non potere coprire con il suo reddito le spese legali e i costi giudiziari, tra i quali annovera gli esborsi da anticipare per lo spostamento della siepe litigiosa, stante l'inadempienza della controparte. L'argomentazione è in parte provvista di buon diritto. L'istante ha offerto come prove della sua indigenza il certificato municipale rilasciato il 16 marzo 1999 dal Municipio di _____, prodotto in una causa parallela, con i relativi allegati. Dall'esame di questi documenti emerge con chiarezza che l'istante ha un reddito

complessivo di fr. 1'462.– mensili, composto di una rendita AVS e di una prestazione complementare, e che il suo stato di indigenza è già stato riconosciuto nell'ambito di un procedimento penale promosso contro il vicino (decisione emanata il 16 marzo 1999 dal GIAR). Già solo tenendo conto della tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (Rep. 1993 pag. 265) non vi sono motivi per negare all'istante il requisito dell'indigenza. Egli ha, infatti, un fabbisogno minimo di almeno fr. 1'475.– (importo base mensile fr. 1'025.–, costi di manutenzione dell'alloggio stimati in fr. 250.–, spese di riscaldamento stimate in fr. 200.–), palesemente insufficiente per provvedere alle spese giudiziarie e di patrocinio. La situazione di indigenza dell'appellante non può quindi essere negata, sicché l'appello a questo proposito è fondato.

E. 4

Il primo giudice non si è espresso sul requisito – cumulativo – della probabilità di esito favorevole. La posizione processuale dell'appellante non appare d'acchito infondata, visto che egli procede per ottenere l'esecuzione di una sentenza a lui favorevole. L'appellante deve quindi essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Tale beneficio si estende alla dispensa dal pagamento delle tasse e delle spese giudiziarie, all'ammissione al gratuito patrocinio, salvo il diritto alle ripetibili verso la controparte, e all'anticipazione da parte dello Stato delle spese di prova cui è ammesso l'assistito (art. 159 cpv. 1 CPC). Non rientrano in questa categoria, contrariamente a quanto ritiene l'appellante, i costi da anticipare per far spostare le piante litigiose (appello, pag. 2). Spese di questo tipo non riguardano la procedura giudiziaria (Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 6^a edizione, § 50 n. 17, pag. 296). L'appellante potrà, se del caso, chiedere al vicino inadempiente il risarcimento dei danni con azione separata (art. 502 CPC). Spetterà in ogni modo al Pretore valutare, al momento di tassare la nota d'onorario del patrocinatore, l'entità delle prestazioni strettamente indispensabili alla difesa dell'istante, tenuto conto della relativa semplicità della procedura giudiziaria e del fatto che l'istante ha proceduto personalmente all'intimazione del precetto esecutivo nelle forme cantonali.

E. 5

Gli oneri processuali seguirebbero, di principio, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il precettato, tuttavia, che ha rinunciato a presentare osservazioni all'appello, non può essere considerato soccombente (Rep. 1997 pag. 135). Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa e non può essere tenuto al versamento di ripetibili (DTF del 5 maggio 1997 nella causa C. c. M., consid. 5 con richiamo a Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, nota 2 ad art. 156 e note 1 segg. ad art. 159). Non rimane perciò che prescindere da ogni prelievo, senza attribuzione di ripetibili. Per questi motivi, pronuncia: 1. L'appello è accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato è così riformato: _____ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. _____. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione: – avv. _____ - _____, _____; – _____, _____.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente
Il segretario